

Diritti e doveri nella fruizione dell'aiuto sociale

1. Quali sono i miei diritti?

L'inoltro di una richiesta, debitamente sottoscritta, di aiuto sociale finanziario comporta la necessità **di un riscontro da parte dei servizi sociali della Città Winterthur**.

Un eventuale giudizio di non entrata nel merito o una decisione di rigetto in forma scritta, possono essere da parte Sua **oggetto di opposizione da promuovere entro 30 giorni** presso "Stadt Winterthur, Hauptabteilung Sozialhilfe / Hauptabteilung Asyl, Pionierstrasse 5, 8403 Winterthur".
¹

nonché della Legge federale sulla competenza ad assistere le persone nel bisogno - LAS (Bundesgesetz über die Unterstützung Bedürftiger - ZUG) In quanto persona assistita, Lei ha facoltà di consultare i Suoi dati.

2. Quali sono i miei doveri?

2.1 Obbligo di informazione e di notifica

Nel momento in cui Lei inoltra richiesta di aiuto sociale, è tenuto a **identificarsi personalmente**. È pertanto necessario che Lei fornisca risposta **completa e rispondente al vero** ai quesiti relativi alla Sua persona nonché al/alla Suo/a consorte o al/alla Suo/a partner o, ancora, al/alla convivente dichiarati, così come alle domande riguardanti Suoi eventuali figli minorenni e le Sue condizioni personali e finanziarie.

Ai sensi di § 18 della Legge sull'assistenza sociale (Sozialhilfegesetz - SHG) e di § 28 dell'Ordinanza sull'assistenza sociale (Sozialhilfeverordnung - SHV), Lei è tenuto a comunicare **immediatamente e spontaneamente** ai servizi sociali **qualsivoglia mutamento** intervenuto nella Sua situazione patrimoniale e di reddito nonché nelle Sue condizioni personali, familiari e abitative (ad esempio cambio di alloggio, arrivo o trasferimento di altre persone, matrimonio). Inoltre va notificata qualsiasi modifica del permesso di dimora o di domicilio. Oggetto di immediata notifica devono essere altresì eventuali rendite o indennità giornaliere percepite, di qualunque tipo esse siano, ma anche prestazioni assicurative o contributi finanziari prestati da terzi. Detto obbligo di notifica si applica anche a variazioni della situazione patrimoniale e dei redditi nonché a cambiamenti delle condizioni personali e familiari del/della consorte, del/ della partner dichiarati, del/della convivente e di figli minorenni, laddove sia stata per dette persone indicata la residenza presso il medesimo nucleo familiare. È inoltre in special modo fatto obbligo di notifica di **eredità** ricevute durante e successivamente all'assistenza finanziaria (fino a 15 anni dopo il recepimento dell'ultimo contributo di aiuto sociale).

Ferie o soggiorni all'estero devono essere comunicati anticipatamente ai servizi sociali e sottoposti all'approvazione di questa ultima. In linea di massima non sussiste diritto alcuno a ferie o soggiorni all'estero. Assenze **non autorizzate** o che perdurino **oltre** il periodo accordato,

Le indicazioni e informazioni che ci fornisce hanno per noi carattere di **dati personali sensibili** ai sensi della legge sulla protezione dei dati. I collaboratori dei servizi sociali sono autorizzati al trattamento dei soli dati necessari all'espletamento delle pratiche di adempimento giuridico ai sensi della Legge sull'assistenza sociale (Sozialhilfegesetz - SHG) e dell'Ordinanza sull'assistenza ai richiedenti asilo (Asylfürsorgeverordnung (AfV))

sono passibili di condurre a **una riduzione o al rimborso** delle prestazioni di assistenza erogate o anche a una **sospensione** di queste ultime.

2.2 Limitazione della condizione del diritto all'assistenza

Ha diritto ad aiuto sociale finanziario chi non è in grado di provvedere tempestivamente o sufficientemente con mezzi propri alle spese per il proprio sostentamento (§ 14 SHG). In forza di tale principio di sussidiarietà, l'aiuto sociale finanziario è da corrispondere esclusivamente a quei soggetti che non risultino in grado di affrancarsi **da soli o con l'aiuto di terzi** da una situazione di emergenza.

Lei è pertanto tenuto a percorrere **tutte le vie possibili per migliorare la Sua situazione personale e finanziaria**. Di tali vie fa parte anche la messa a frutto della propria capacità lavorativa. Dalla persona assistita, ci si attende infatti un contributo attivo a una rapida integrazione professionale e sociale (ivi intesa anche la partecipazione a idonee misure di integrazione). Lei è quindi chiamato a far valere tutte quelle rivendicazioni di natura economica, che si situano a monte di un ricorso al diritto all'aiuto sociale finanziario (ad esempio diritti a indennità giornaliere e rendite, ad assegni familiari, anticipo degli alimenti e contributi per formazione). Ove ammessi, detti elementi devono essere trasmessi ai servizi sociali.

2.3 Rispetto di oneri e riduzioni delle prestazioni

Ai sensi di § 21 SHG e di § 23 SHV nonché di § 17, comma 4 AfV, i servizi sociali hanno la facoltà di **imporre degli oneri** per iscritto quali ad esempio l'accettazione di un'idonea attività lucrativa o la partecipazione a una misura di integrazione. Laddove Lei non onori tali obblighi, nonostante l'avvertimento relativo a una possibile riduzione della prestazione o a una sospensione della stessa, questa ultima può essere ridotta fino al 30 % del forfait di mantenimento necessario al sostentamento o anche revocata. Allo stesso modo, possono essere ridotti o non più corrisposti anche importi indipendenti dal reddito o indennità integrative (§ 24 e § 24a SHG e § 17, comma 1 AfV).

2.4 Obbligo di assistenza tra parenti

I Suoi parenti in linea ascendente e discendente (figli, genitori, nipoti, nonni) sono in linea di principio **assoggettati all'obbligo di prestare assistenza**

¹ Ai sensi dell'AfV i richiedenti asilo vengono assistiti con il permesso N, le persone nel bisogno con il permesso S, gli stranieri ammessi provvisoriamente con il permesso F: per le

persone assistite ai sensi dell'AfV, la Legge sull'assistenza sociale (SHG) e l'Ordinanza sull'assistenza sociale (SHV) sono applicabili sussidiariamente.



(artt. 328 e 329 del Codice civile). In caso di percepimento di prestazioni di assistenza sociale finanziaria, i servizi sociali verificano la sussistenza di eventuali oneri contributivi a carico dei parenti suddetti, conformemente alle loro possibilità finanziarie.

2.5 Obblighi di rimborso in caso di regolare percepimento di prestazioni

- Ai sensi di § 27 SHG e di § 18, comma 2 AfV nella Sua qualità di fruitore delle prestazioni di aiuto sociale, Lei è tenuto a **rimborsare** i contributi regolarmente percepiti per Lei e per il/la Suo/a consorte, nonché per il/la partner dichiarati oltre che per i figli minorenni: laddove fossero state riconosciute a Lei, o alle persone summenzionate, prestazioni di assicurazioni sociali o private **con effetto retroattivo** (ad esempio indennità giornaliera di assicurazione contro la disoccupazione, contributi dell'assicurazione per l'invalidità, di quella per gli infortuni, della cassa pensioni - LPP - o dell'Ufficio per le prestazioni complementari - Amt für Zusatzleistungen) o, ancora, qualora tali prestazioni fossero state concesse da soggetti terzi (§ 27, comma 1, lett. a SHG, § 18, comma 2, lett. a AfV). A tal fine sarà chiamato a rimborsare al massimo le prestazioni di aiuto sociale erogate durante il periodo per il quale ha successivamente beneficiato di prestazioni assicurative,
- Lei o una delle persone summenzionate venissero a trovarsi in una situazione più favorevole in virtù di **eredità, vincite alla lotteria** o altre fattispecie non riconducibili a una propria prestazione lavorativa (§ 27, comma 1, lett. b SHG, § 18, comma 2, lett. b AfV).
- Lei o una delle persone summenzionate venissero a trovarsi, grazie a **una propria prestazione lavorativa**, in condizioni finanziarie tali da rendere commisurato alla fattispecie un rimborso (§ 27, comma 1, lett. b SHG);
- beni patrimoniali in essere, ma al momento non convertiti in liquidità (non liquidi, ad esempio proprietà fondiarie, immobiliari o per piani, parti di eredità o altro), dovessero **rendersi disponibili successivamente** (§ 27, comma 1, lett. c a sua volta correlato a § 20 SHG).

In caso di **decesso della persona che beneficia dell'aiuto sociale**, l'onere di rimborso delle prestazioni erogate può essere fatto valere sulla successione (§ 28 SHG).

Non sono assoggettate a onere di rimborso le prestazioni di aiuto sociale erogate da oltre 15 anni. Da tale specifica sono escluse le prestazioni per cui sia stato sottoscritto un onere di rimborso o per cui sia stato fornito un pegno immobiliare in caso di possesso di immobili (§ 30 SHG).

2.6 Onere di rimborso in caso di percepimento illecito di prestazioni e disposizioni penali

In caso di percepimento di prestazioni di aiuto sociale in virtù di **dichiarazioni mendaci o incomplete**,

dette prestazioni debbono essere rimborsate ai sensi di § 26 lett. a SHG e di § 18, comma 1 AfV. Tale specifica si applica anche alla fattispecie in cui Lei utilizzi le prestazioni di aiuto sociale erogate per scopi diversi rispetto a quelli sanciti dei servizi sociali, obbligando così questi ultimi a corrisponderle nuovamente (§ 26 lett. b SHG, § 17, comma 2, lett. c AfV). Detto **cambiamento di finalità** può essere sanzionato anche con una riduzione delle prestazioni in forza di § 24 comma 1, lett. a, punto 5, SHG, e di § 17, comma 1, lett. a AfV.

L'eventuale percepimento di prestazioni contributive in assenza del diritto corrispondente soggiace a onere di rimborso per **arricchimento indebito** (medesima applicazione dell'art. 62 e segg. del Codice delle obbligazioni). Lei è pertanto chiamato a segnalare immediatamente ai servizi sociali tali versamenti straordinari e quindi a restituirli.

Nota: i servizi sociali sono tenuti a verificare il Suo diritto alle prestazioni nonché a controllare eventuali diritti da Lei detenuti nei confronti di terzi. A tal fine, all'inizio e durante il periodo di aiuto, viene in linea generale reso accessibile il suo estratto conto personale AVS presso l'Istituto di assicurazione sociale di Zurigo. Si procede inoltre solitamente a inoltrare una richiesta all'Ufficio cantonale della circolazione.

Ai sensi di § 18, comma 4; § 47, lett. c e § 48, comma 2, SHG, nonché di § 27 SHV, **in caso di sospetto godimento illecito di prestazioni di aiuto**, i servizi sociali hanno la facoltà di verificare le dichiarazioni rilasciate dal beneficiario presso, per esempio, gli uffici preposti nonché datori di lavoro o locatori e di richiedere altresì informazioni a terzi.

I Servizi sociali della città di Winterthur sono chiamati a sporgere denuncia penale, in forza dell'art. 148, lett. a del Codice penale svizzero (CP), a carico di chiunque consegua illecitamente per sé o per altri prestazioni non dovute in virtù di **taciute modifiche delle proprie condizioni**, di indicazioni mendaci o incomplete o di qualsivoglia altro inganno. Il compimento, perpetrato in maniera dolosa, di tali atti, implica una denuncia penale per truffa ai sensi dell'art. 146 del Codice penale. Una sentenza conforme all'art. 148, lett. a o all'art. 146 del Codice penale può comportare, per gli stranieri, l'espulsione dalla Svizzera.

3. Obbligo di notifica all'Ufficio immigrazione

I Servizi sociali della città di Winterthur sono obbligati per legge a **inoltrare notifica all'Ufficio immigrazione** del Cantone di Zurigo riguardo al versamento di prestazioni di aiuto sociale finanziario a stranieri. Non vige alcun obbligo di comunicazione per persone ammesse provvisoriamente e rifugiati riconosciuti. La riscossione di aiuti sociali in prestazioni economiche può avere come conseguenza il **ritiro del permesso di dimora o di domicilio e il declassamento del permesso di domicilio** da parte dell'Ufficio migrazione.